



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
SETTORE PROMOZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA**

CAPITOLATO SPECIALE

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E DI
DISTRIBUZIONE ALIMENTARE PER PERSONE SENZA DIMORA, PRESSO
LOCALI DI CIVICA PROPRIETA’ SITI IN VICO MONACHETTE 4**

PERIODO 1 maggio – 31 maggio 2014

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E DI DISTRIBUZIONE ALIMENTARE PER PERSONE SENZA DIMORA, PRESSO LOCALI DI CIVICA PROPRIETA' SITI IN VICO MONACHETTE 4 - PERIODO 1 maggio – 31 maggio 2014

Articolo 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del contratto relativo alla gestione di un Servizio di accoglienza residenziale e di distribuzione di giornate alimentari nei locali siti in Vico Monachette n. 4, di civica proprietà, ad uso presidio di ospitalità collettiva protetta per persone senza dimora, per un numero di 9, elevabili a 11.

Articolo 2 - Importo a base di gara

L'importo posto a base di gara è il seguente: Euro 8.767,00 al netto dell'IVA

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per il Soggetto Aggiudicatario.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di esercitare l'opzione assegnando il servizio per i mesi successivi a maggio 2014 fino alla soglia massima (comprensiva dell'importo aggiudicazione) di Euro 39.000,00.

Articolo 3 - Durata

Il Servizio avrà durata di un mese dal 1 maggio 2014 – 31 maggio 2014

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Articolo 4 – Destinatari

Il Servizio è rivolto a persone di genere maschile in stato di bisogno e senza dimora che vivono in condizione di grave marginalità psico-sociale acuita dalla mancanza di alloggio, dallo stato di disoccupazione, da problematiche di natura sociosanitaria derivanti sia dall'abuso di alcool sia da disturbi del comportamento.

Sono esclusi dall'accesso i minori, mentre per le persone straniere non comunitarie è richiesto il permesso di soggiorno.

Articolo 5 - Organizzazione del Servizio

L'accesso al Servizio dovrà avvenire attraverso la segnalazione e la decisione di un apposito gruppo tecnico operativo, coordinato e convocato con cadenza periodica dal Comune di Genova e composto da rappresentanti del Comune, Ambito Territoriale Sociale 42 I centro Est, Operatori Ufficio Cittadini Senza Territorio, e dell'Aggiudicatario con il compito altresì di verificare l'andamento complessivo del Servizio, con attenzione anche alle criticità emerse nella gestione del medesimo al fine di definire le modalità più idonee al superamento delle stesse.

Particolare attenzione dovrà essere posta al momento delle dimissioni che dovranno essere adeguatamente articolate sulla base delle diverse situazioni che potrebbero presentarsi.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere giornalmente alla distribuzione della giornata alimentare per gli ospiti e per altri utenti segnalati dai Servizi Sociali per un numero, di norma, di 41.

Le giornate alimentari saranno fornite a cura della Civica Amministrazione.

Articolo 6 - Obiettivi e Prestazioni del Servizio

Costituiscono obiettivi e prestazioni del servizio:

1. fornire un'accoglienza residenziale definita sulla base del progetto individualizzato;
2. favorire azioni di sostegno alla socialità e al rispetto delle regole fondamentali per la convivenza;
3. garantire, nell'ottica della riduzione del danno come opportunità di riappropriazione dei diritti e dei doveri di cura della propria persona, l'accompagnamento a visite sanitarie, l'assistenza post ospedaliera, l'interesse per il cibo, il corretto uso dei servizi igienici e degli spazi della struttura, il contenimento dell'abuso di alcool e delle problematiche alcool correlate.

Articolo 7 - Locali

Il Comune di Genova mette a disposizione i locali siti in vico Monachette 4 completi degli arredi di cui all'allegato G "Arredi".

Tali locali di proprietà comunale, destinati a finalità istituzionali, non sono sede di uffici/servizi comunali.

Articolo 8 - Personale

Nel Servizio dovrà operare personale con idonea qualifica, di cui uno con funzioni di coordinamento, per le seguenti mansioni:

- cura della persona e dello spazio personale nella comunità (letti, comodini, armadi, biancheria, pulizie ordinarie e straordinarie);
- custodia notturna;

- coordinamento dell'attività;
- distribuzione del pasto (giornata alimentare) in una fascia oraria compresa tra le 11 e le 15.

In virtù di quanto sopra il personale con funzioni di coordinamento dovrà costantemente essere aggiornato e formato in riferimento al Reg. CE 178/2002 e al pacchetto Igiene regolamenti CE 852-853-854 /2004.

L'aggiudicatario dovrà eseguire gli interventi, oggetto del presente capitolato, impiegando operatori (dipendenti, collaboratori, consulenti, volontari, volontari del servizio civile) con esperienza nel settore o con specifica qualifica professionale per l'espletamento delle attività in argomento e ad assumere verso detti operatori, come verso terzi, tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e/o dai propri addetti, nel rispetto delle normative vigenti.

L'operatore con funzioni di coordinamento dovrà presidiare il corretto svolgersi del Servizio.

Le prestazioni previste devono essere assicurate esclusivamente da personale del soggetto aggiudicatario che dovranno essere inquadrati nelle categorie corrispondenti alla mansione espletata. Il soggetto aggiudicatario può utilizzare anche altra forma contrattuale prevista dalla normativa, ma dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento.

L'aggiudicatario si assumerà l'onere della copertura assicurativa dei rischi di infortunio relativi sia agli operatori che agli ospiti della struttura.

Articolo 9 - Obblighi a carico dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario si impegna a:

- a) eseguire il Servizio secondo le modalità richieste dal presente capitolato e dal progetto che costituirà parte integrante del contratto;
- b) garantire l'accoglienza presso la struttura di cui all'art. 1 e fornire agli ospiti quanto necessario a garantire l'accoglienza, fermo restando la responsabilizzazione degli ospiti stessi nella partecipazione alla gestione della struttura;
- c) fornire alla Direzione Politiche Sociali l'attestazione delle generalità degli ospiti della struttura, nonché della sussistenza delle condizioni previste per l'accesso al servizio oggetto del presente capitolato;
- d) sostenere le spese di manutenzione ordinaria relativa ai locali assegnati ad uso struttura residenziale per persone che versano in stato di bisogno e senza dimora situata in Vico Monachette n. 4;
- e) rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy;

- f) manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico-sanitaria, organizzativo-gestionale, civile e penale, che potesse insorgere a carico degli Enti gestori;
- g) rispettare scrupolosamente tutte le norme vigenti atte a garantire i livelli igienici previsti dalle normative vigenti;
- h) rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e a far eseguire dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- i) volturare a proprio nome o acquisire, ove non presenti, tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività di distribuzione pasti previste dal presente capitolato;
- j) entro 7 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio e comunque prima dell'avvio del servizio, ad inviare all'Ufficio Accreditamento Servizi - Direzione Politiche Sociali l'elenco nominativo del personale impiegato nel Servizio, corredato dai seguenti dati:

- per gli operatori retribuiti: anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time), scatti di anzianità, n. ore dedicate al servizio;

- per eventuali volontari: anagrafe, residenza.

Ogni aggiornamento dell'elenco deve essere comunicato dall'aggiudicatario entro 5 giorni dalla variazione all'Ufficio Accreditamento Servizi – Direzione Politiche Sociali;

- k) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
- l) fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta in sede di aggiudicazione entro 7 giorni dall'aggiudicazione stessa ed a sottoscrivere il contratto di servizio entro il termine massimo di 7 giorni dall'aggiudicazione;
- m) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- n) applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività;
- o) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati da vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;

- p) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
- q) non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente relative al presente capitolato;
- r) al fine di garantire la qualità del servizio correlata alla continuità socio assistenziale, in caso di cambio di gestione, la subentrante si obbliga ad eseguire il servizio impiegando il personale già assunto dal gestore uscente nei limiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa.

Articolo 10 – Obblighi dell'aggiudicatario in ordine ai locali sede del Servizio

L'aggiudicatario si impegna a:

- consentire, a richiesta della C.A., che nei locali si possa provvedere alle ispezioni e ai lavori ritenuti necessari per la conservazione delle cose e dei servizi comuni. Il rifiuto o l'impossibilità a consentire l'ingresso ai fini di cui sopra, ancorché motivato, lo renderà comunque responsabile di ogni eventuale danno conseguente;
- comunicare immediatamente ai competenti uffici della Direzione Politiche sociali la presenza di qualunque guasto che possa arrecare danno alle parti comuni o alle altre proprietà private. I maggiori danni causati dall'omissione o dal ritardo della denuncia saranno posti a carico dell'inadempiente;
- eseguire la manutenzione ordinaria alle parti interne, in particolare:
 - a) alla cura dei locali: tinteggiatura dei locali ogni qualvolta sia necessario per mantenere lo stato di decoro e pulizia;
 - b) all'impianto elettrico: provvedere a tutti quegli interventi riferiti a sostituzioni delle lampadine, sostituzione a seguito di malfunzionamento delle prese, pulsanti luce ecc.;
 - c) all'impianto idrico - sanitario (completa sostituzione degli elementi del bagno eventualmente danneggiati per colpa o dolo da parte degli ospiti);
 - d) alla cura dei serramenti interni ed esterni ed alla sostituzione, in particolare, della porta di accesso alla struttura a seguito dell'eventuale furto delle chiavi o alla rottura della stessa da parte degli ospiti.

La manutenzione straordinaria è a carico del proprietario dell'immobile.

L'aggiudicatario deve assicurare che i locali siano mantenuti in condizioni di pulizia ed ordine.

Al momento dell'ingresso ciascun ospite deve sottoscrivere l'impegno a rispettare le regole contenute in apposito regolamento interno, da elaborare a cura dell'aggiudicatario, che abbia la finalità di far tenere agli ospiti un comportamento civile ed educato, osservando le norme di buon

vicinato, contribuendo ad una serena e civile convivenza con buon senso e rispetto reciproco tra i vicini e ponendo attenzione alla cura dell'alloggio.

Articolo 11- Responsabilità

L'Aggiudicatario sarà il solo e unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del Servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'ente aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Articolo 12 Sicurezza

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo all' Aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia (Legge 81/2008);

B) - Referenti della sicurezza

L'Aggiudicatario deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco.

C) - Imposizione del rispetto delle norme e dei regolamenti

L'Aggiudicatario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

In relazione al servizio oggetto del presente capitolato, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, la C.A. ritiene di non dover redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) poiché le modalità di esecuzione del servizio non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e pertanto il costo per la sicurezza è pari a zero.

Articolo 13 - Pagamenti e rendicontazioni

Il Comune di Genova corrisponderà all'aggiudicatario il corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni effettivamente svolte previa presentazione di fattura da parte dell'aggiudicatario.

La fattura dovrà contenere:

- numerazione progressiva,
- data di emissione,
- numero dell'ordine,

- intestazione del Soggetto competente,
- eventuale titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo,
- CIG (Codice identificativo della Gara),

Devono essere rendicontati quale parte integrante della fattura:

- numero delle persone accolte;
- indicazione della nazionalità e luogo di provenienza delle persone accolte;
- presenze giornaliera.

Alla scadenza l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla Direzione Politiche Sociali, Settore Promozione Sociale, una relazione concernente l'andamento tecnico del servizio con l'indicazione, in particolare, di:

- Attività svolte;
- raggiungimento degli obiettivi relativi al presente capitolato;
- dati relativi alle persone inserite con riferimento a età, sesso, nazionalità, periodo di permanenza.

Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, la Direzione Politiche Sociali provvederà alla liquidazione delle stesse entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse e a tale scopo farà fede il timbro con la data in arrivo apposto dal medesimo.

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC procederà nei modi ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa.

Ai sensi dell'art. 4 – comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sul conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora la Società non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

L'Appaltatrice si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 14 - Verifica del servizio

Il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni e su quanto previsto nel presente atto e il monitoraggio sull'andamento del servizio sono affidati alla Direzione Politiche Sociali.

Il Comune di Genova, mediante proprio personale, potrà effettuare controlli, anche contabili, in ogni momento sul servizio reso dall'aggiudicatario e sull'applicazione di quanto previsto dal presente capitolato, anche attraverso ispezioni non preventivamente concordate.

Articolo 15 – Penali

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a) mancato rispetto di quanto previsto all'art. 9 lettera a) "eseguire il Servizio secondo le modalità richieste dal presente capitolato e dal progetto che costituirà parte integrante del contratto": fino ad un massimo di euro 900;
- b) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 lettere c), j), l) relative all'invio alla Stazione Appaltante della seguente documentazione: attestazione delle generalità degli ospiti della struttura, nonché della sussistenza delle condizioni previste per l'accesso al servizio oggetto del presente capitolato, elenco nominativo del personale impiegato nel Servizio, corredato dai dati richiesti entro 7 giorni dalla data di aggiudicazione del

servizio e comunque prima dell'avvio del servizio, e ogni aggiornamento dell'elenco entro 5 giorni dalla variazione, documentazione richiesta in sede di aggiudicazione entro 7 giorni dall'aggiudicazione stessa: fino ad un massimo di euro 300;

- c) mancata esecuzione dei seguenti interventi di manutenzione ordinaria nei locali: fino ad un massimo di euro 500;
- d) Mancato rispetto dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario di mantenere i locali puliti ed in ordine: fino ad un massimo di euro 500;

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale il Soggetto Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, il Soggetto Aggiudicatario non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora la stessa non fosse ritenuta accoglibile, il Comune applicherà le penali previste.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata fino ad un massimo di euro 900,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione al Soggetto Aggiudicatario.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale aggiudicato. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato al Soggetto Aggiudicatario. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o andrà versato tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

Articolo 16 - Inadempienze e risoluzione del contratto

Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente atto, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, contesterà l'inadempienza al Soggetto Aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune richiamerà l'Aggiudicatario al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Il contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività del Soggetto Aggiudicatario, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova.

Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità del Soggetto Aggiudicatario, nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, l'Aggiudicatario stesso ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Genova.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane S.p.A. degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 36/2010.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 36/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il contratto è risolto inoltre di diritto qualora si verificasse la mancata assunzione dei soggetti che ne hanno titolo e volontà di cui all'offerta tecnica del disciplinare di gara. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Infine, in conformità alle disposizioni normative vigenti, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e la Società rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

Articolo 17 Cessione del contratto e del credito

La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno conseguente e delle maggiori spese sostenute.

Ai sensi dell'art. 116 comma 1 D.lgs 163/2006 le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1997 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal D.lgs 163/2006.

E' inoltre vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa.

I crediti vantati dal Soggetto Aggiudicatario verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52.

La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione dal mandato di pagamento.

Articolo 18 - Subappalto

È vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del punto 11) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 622/2006, l'Ente assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione dell'accordo in esame e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;

- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. n. 196/2003;
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi;
- Adottare idonee misure per garantire, quando necessario la riservatezza dei colloqui.

Articolo 20- Spese e tasse

Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti il contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente Capitolato, sono a totale carico dell'Aggiudicatario.